

ABE/GL/2021/17 (versione consolidata)

17 dicembre 2021

Orientamenti

sulla delimitazione e segnalazione dei mezzi finanziari disponibili dei sistemi di garanzia dei depositi

Data di applicazione		
 O		30 marzo 2022
Modificato da:		
 A1	EBA/GL/2023/02	3 luglio 2024
 C1	ABE/GL/2021/17 (versione consolidata)	

1. Conformità e obblighi di notifica

Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010. In conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti, di cui all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 cui si applicano gli orientamenti dovrebbero conformarsi agli orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti destinatarie dei presenti orientamenti devono notificare all'EBA entro il 31 marzo 2022 se sono conformi o se intendono conformarsi ai presenti orientamenti; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE con il riferimento «EBA/GL/2021/17» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

5. I presenti orientamenti delineano i mezzi finanziari disponibili (AFM) quali definiti nell'articolo 2, paragrafo 1, punto 12), della direttiva 2014/49/UE (direttiva SGD) in AFM qualificati (QAFM), che derivano dai contributi a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, della stessa direttiva e che, pertanto, sono conteggiati ai fini del raggiungimento del livello-obiettivo, e altri AFM, che non derivano né direttamente né indirettamente dai contributi e che quindi non sono conteggiati ai fini del raggiungimento del livello-obiettivo. Inoltre, i presenti orientamenti ampliano gli obblighi di segnalazione dei fondi dei SGD all'ABE a norma dell'articolo 10, paragrafo 10, di tale direttiva.
6. I presenti orientamenti mirano ad assicurare un'applicazione armonizzata della direttiva SGD per quanto riguarda il raggiungimento del livello-obiettivo nell'UE. Gli stessi stabiliscono quali AFM si qualificano per il raggiungimento del livello-obiettivo del SGD. Tuttavia, gli orientamenti non sono intesi a stabilire quali fondi siano disponibili per ciascun caso di intervento. In assenza di norme uniformi, i SGD dell'UE potrebbero raccogliere contributi dagli enti creditizi affiliati in modo tale da non garantire la conformità sistematica all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva SGD, ossia che il livello-obiettivo sia raggiunto entro il termine specificato in tale articolo. Inoltre, i concetti divergenti di AFM conteggiati ai fini del raggiungimento del livello-obiettivo possono indebolire la coerenza dei dati comunicati all'ABE ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva SGD, pregiudicando in tal modo la trasparenza. Pertanto, conformemente all'articolo 26, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE adotta di propria iniziativa orientamenti per porre rimedio a tale situazione.

Ambito di applicazione

7. I presenti orientamenti si applicano alle autorità competenti per la determinazione del livello di QAFM conteggiati ai fini del raggiungimento del livello-obiettivo dei SGD soggetti alla loro vigilanza e per la segnalazione all'ABE delle informazioni richieste.
8. Nel caso in cui un SGD sia gestito da un'entità privata, le autorità competenti dovrebbero assicurare che il SGD applichi i presenti orientamenti.

Destinatari

9. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti quali definite nell'articolo 4, punto 2), sottopunti i) e iv), del regolamento (UE) n. 1093/2010. I riferimenti alle «autorità competenti» nei presenti orientamenti riguardano entrambi i tipi di autorità, a seconda dei casi,

sulla base delle competenze attribuite dal quadro nazionale applicabile di attuazione della direttiva 2014/49/UE.

Definizioni

10. Salvo diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nella direttiva 2014/49/UE hanno lo stesso significato nei presenti orientamenti. Inoltre, ai fini dei presenti orientamenti si applicano le definizioni riportate di seguito.

Mezzi finanziari disponibili (AFM)	il contante, i depositi e le attività a basso rischio di un SGD liquidabili entro un periodo non superiore a quello fissato dall'articolo 8, paragrafo 1, e impegni di pagamento fino al limite stabilito all'articolo 10, paragrafo 3.
Intervento di un SGD	un intervento effettuato da un SGD in cui vengono usati i fondi del SGD per le finalità consentite dall'articolo 11 della direttiva SGD, quali il rimborso dei depositanti (articolo 11, paragrafo 1)), il finanziamento della risoluzione (articolo 11, paragrafo 2)), la prevenzione del fallimento di un ente creditizio (articolo 11, paragrafo 3)) o la preservazione dell'accesso dei depositanti ai depositi coperti nel contesto delle procedure di insolvenza nazionali (articolo 11, paragrafo 6)).
Altri AFM	tutti i mezzi finanziari disponibili di un SGD che non sono mezzi finanziari disponibili qualificati (ad esempio fondi presi a prestito).
mezzi finanziari disponibili qualificati (QAFM)	tutti i mezzi finanziari disponibili derivanti dai contributi di enti creditizi affiliati a un SGD o che derivano da tali fondi ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE.
Recuperi	le attività che rientrano nella definizione di mezzi finanziari disponibili che un SGD riceve in conseguenza dei diritti acquisiti a seguito di un intervento del SGD.

3. Attuazione

Data di applicazione

11. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 30 marzo 2022.

4. Definizione di QAFM e segnalazione dei fondi dei SGD

4.1 Definizione di QAFM

12. L'autorità competente dovrebbe assicurare che un SGD includa solo QAFM nel determinare il raggiungimento del livello-obiettivo a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva SGD.
13. Ai fini dei presenti orientamenti, i QAFM che non derivano direttamente dai contributi, ma che provengono dagli stessi, dovrebbero includere i recuperi secondo uno dei due metodi descritti nella sezione 4.2e i redditi da investimenti secondo il metodo descritto nella sezione 4.3.
14. Ai fini dei presenti orientamenti, gli AFM possono essere conteggiati a titolo di QAFM solo se i contributi (straordinari) da cui derivano sono esenti da qualsiasi obbligo da parte di un SGD di rimborso, al ricevimento dei recuperi, ad esempio agli enti contribuenti.
15. L'autorità competente dovrebbe assicurare che un SGD disponga di sistemi adeguati per tenere traccia dell'origine dei fondi.

4.2 Trattamento dei recuperi in relazione ai QAFM

16. Un SGD dovrebbe assegnare i recuperi ai QAFM e ad altri AFM secondo uno dei due soli metodi consentiti: metodo A o metodo B.
17. Se un SGD non è un'autorità competente, dovrebbe informare l'autorità competente del metodo scelto prima di attuarlo.

18. Nell'ambito del metodo A, un SGD dovrebbe:

- a. assegnare i recuperi in entrata ad altri AFM se, in quel momento, questi ultimi sono inferiori alle passività in essere, come indicato nella sezione 4.5 dei presenti orientamenti, e fino a quando saranno pari alle passività in essere, e
- b. assegnare i recuperi in entrata ai QAFM se, in quel momento, gli altri AFM sono pari o superiori alle passività in essere, come indicato nella sezione 4.5 dei presenti orientamenti, e
- c. riassegnare in qualsiasi momento ai QAFM gli altri AFM in eccesso rispetto alle passività in essere, come indicato nella sezione 4.5 dei presenti orientamenti.

19. Nell'ambito del metodo B, un SGD dovrebbe:

- a. registrare il rapporto di indebitamento utilizzato per quell'intervento del SGD, che è il rapporto tra la passività totale sostenuta dal SGD per quell'intervento e l'importo totale dei fondi utilizzati per lo stesso intervento del SGD, e
- b. registrare l'importo complessivo dei recuperi ottenuti dalla relativa procedura di insolvenza a far data dall'effettuazione dell'intervento del SGD, e
- c. registrare l'importo complessivo dei rimborsi della relativa passività eseguiti a far data dall'effettuazione dell'intervento del SGD, e
- d. determinare gli «altri AFM specifici dell'intervento» relativi all'effettuazione di quell'intervento del SGD moltiplicando l'importo complessivo dei recuperi (conformemente al punto 19, lettera b)) con il rapporto di indebitamento più aggiornato (conformemente al punto 19, lettera a)) e quindi sottraendo l'importo complessivo dei rimborsi (conformemente al punto 19, lettera c)) e, se si ottiene un risultato negativo, l'importo sarà pari a zero, in quanto gli «altri AFM specifici dell'intervento» non possono essere negativi, e quindi
- e. determinare gli altri AFM del SGD pari alla somma degli «altri AFM specifici dell'intervento» relativi a ogni intervento del SGD (conformemente al punto 19, lettera d)).

20. Indipendentemente da quale dei due metodi abbia scelto un SGD, in qualsiasi momento il livello dei QAFM di un SGD è determinato sottraendo gli «altri AFM» dagli AFM.

▼A1

21. [eliminato]

▼O

4.3 Trattamento dei redditi da investimenti in relazione ai QAFM

22. A condizione che un SGD decida di aggiungere i propri redditi derivanti dalle attività di investimento agli AFM, tali redditi dovrebbero essere considerati QAFM, indipendentemente dal fatto che l'investimento sottostante sia stato finanziato dai QAFM o da altri AFM.
23. Un SGD dovrebbe assegnare le perdite derivanti dagli investimenti ai QAFM.

4.4 Trattamento dei prestiti tra SGD

24. I fondi che un SGD concede in prestito a un altro SGD in conformità dell'articolo 12 della direttiva SGD non dovrebbero essere conteggiati ai fini degli AFM e quindi nemmeno nei QAFM o negli altri AFM del SGD mutuante.
25. I fondi che un SGD prende a prestito da un altro SGD in conformità dell'articolo 12 della direttiva SGD non dovrebbero essere conteggiati ai fini dei QAFM del SGD mutuatario. Se rientrano nella definizione di AFM, dovrebbero essere conteggiati come altri AFM.
26. Quando un SGD raccoglie contributi, dovrebbe tenere conto dell'ammontare e del momento previsti in cui riceverà un rimborso del prestito concesso a un altro SGD in linea con le condizioni del prestito.

4.5 Segnalazione all'ABE

27. L'autorità competente dovrebbe informare l'ABE, entro il 31 marzo di ogni anno, per ciascun SGD soggetto alla sua vigilanza, in merito a quanto segue:
 - a. l'importo dei depositi coperti e l'importo complessivo degli AFM, dei QAFM e di altri AFM del rispettivo o dei rispettivi SGD al 31 dicembre del precedente anno, e
 - b. le passività in essere che sono state sostenute ai fini di un intervento del SGD o di un investimento da parte del rispettivo o dei rispettivi SGD al 31 dicembre del precedente anno. Tale importo dovrebbe escludere le passività operative del SGD o dei SGD, e
 - c. i mezzi di finanziamento alternativi che il rispettivo o i rispettivi SGD hanno in essere per disporre di liquidità aggiuntiva al 31 dicembre del precedente anno, e
 - d. i prestiti in essere del rispettivo o dei rispettivi SGD nei confronti di altri SGD in linea con l'articolo 12 della direttiva SGD al 31 dicembre del precedente anno, e
 - e. il metodo scelto dai rispettivi SGD per l'assegnazione dei recuperi conformemente alla sezione 4.2 dei presenti orientamenti.

Allegato 1. Modello di segnalazione dei fondi del SGD

Informazioni di base	
Autorità notificante	
Stato membro	
Sistema di garanzia dei depositi	
Data di presentazione	
Anno di riferimento	
Valuta	
[Solo se la valuta non è l'euro]:	
Data del tasso di cambio (se non il 31 dicembre)	
Tasso di cambio	
Metodo scelto per l'assegnazione dei recuperi	Metodo A <input type="checkbox"/> / Metodo B <input type="checkbox"/> / Non ancora deciso <input type="checkbox"/>

Importo dei fondi del SGD al 31 dicembre dell'anno di riferimento	Importo in EUR (migliaia)	[Solo se la valuta non è l'euro]: Importo in valuta locale (migliaia)
Mezzi finanziari disponibili		
di cui: mezzi finanziari disponibili qualificati (QAFM)		
di cui: altri mezzi finanziari disponibili (altri AFM)		
Passività in essere sostenute dal SGD ai fini di un intervento del SGD o di un investimento		
Depositi coperti		
Prestiti in essere nei confronti di altri SGD, conformemente all'articolo 12 della direttiva SGD		

Mezzi di finanziamento alternativi in essere	Sono ammesse più risposte
Prestiti obbligatori da parte delle banche aderenti	<input type="checkbox"/>
Linea di credito (o simile) dalla banca centrale	<input type="checkbox"/>
Linea di credito (o simile) dallo Stato	<input type="checkbox"/>
Linea di credito (o simile) presso banche (commerciali)	<input type="checkbox"/>
Altro (specificare)	Testo libero